POLIZIA LOCALE
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARTE GENERALE- IL PIANO DI CONTROLLO ALLA FAUNA SELVATICA

Ispettore Luca Catania

Giugno 2025

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

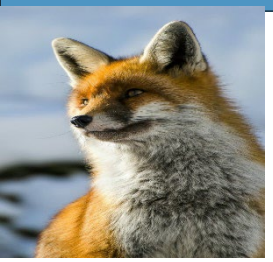

Cosa è un piano di controllo

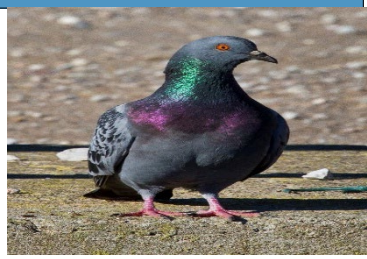

Il controllo della fauna è un'attività gestionale del tutto distinta dall'attività venatoria, dalla quale si discosta per i fini, i modi, i mezzi, i tempi, i luoghi ed il personale con cui può essere attuato, oltre che per il diverso riferimento legislativo (Legge n. 157/1992, artt. 12 e 13 per l'attività venatoria; art. 19 e successive modifiche per l'attività di controllo).

Le attività di controllo possono essere effettuate indipendentemente dai tempi, dalle distanze e dai luoghi previsti dalle disposizioni normative relative all'attività venatoria e dal calendario venatorio. In particolare, le specie possono essere diverse da quelle oggetto di caccia e quanto ai mezzi sono consentite pratiche e mezzi, quali gabbie o reti di cattura, non contemplati tra quelli di cui all'art.13 della legge n. 157/1992, relativamente alla caccia.

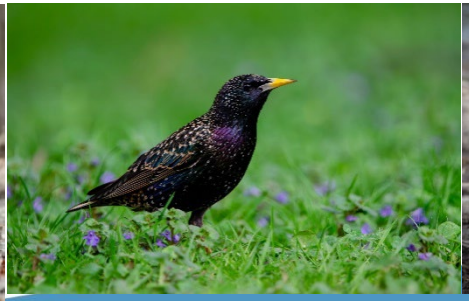

Il controllo faunistico in base alla normativa statale (Legge 157/92 Art.19)

La Legge 157/92 *Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio,* oltre a disciplinare l'abbattimento della fauna selvatica per le finalità ludico-ricreative, che contraddistinguono l'attività venatoria, prevede anche la possibilità per le Regioni di autorizzare, **su parere dell'ISPRA**, catture ed abbattimenti di fauna selvatica

Esercizio venatorio (Caccia)

Attività ludico-ricreativa, anche se può avere valenza gestionale

Interventi di controllo (Art.19)

Azioni tese alla riduzione dei danni alle attività umane ed alla risoluzione dei conflitti

Il controllo faunistico in base alla normativa statale (Legge 157/92)

...per finalità inerenti a.....

la migliore gestione del patrimonio zootecnico

la tutela del suolo

esigenze sanitarie

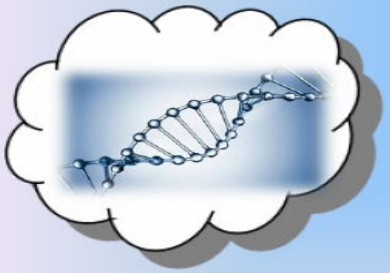

la selezione biologica

la tutela del patrimonio storico-artistico

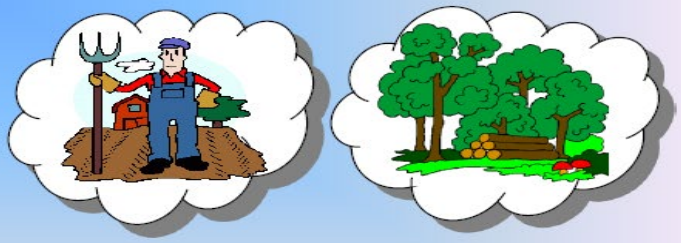

la tutela delle produzioni agro-forestali ed ittiche.

ART. 19 COMMA 2 L. 157/92

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

ART. 19 COMMA 3 L. 157/92
INCARICATI AI PIANI DI CONTROLLO

POLIZIA PROVINCIALE
(COORDINAMENTO)

CACCIATORI PREVIO CORSO DI FORMAZIONE PER LA SPECIE

PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI AGRICOLI, DOTATI DI LICENZA DI CACCIA E CORSO DI FORMAZIONE PER LA SPECIE

GUARDIE VENATORIE, POLIZIE LOCALI

Programmazione ed esecuzione dei piani di controllo

L'art. 40 Legge Regionale 30/7/2015 n. 13 Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

1.La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna..

Art. 16 L.R. 8/94 e s.m.i. " Controllo delle specie di fauna selvatica"

1- Le Province e la Città metropolitana ai sensi dell'art. 19 delle legge statale provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali,

3. Omissis.. i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati da soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 delle legge statale o da **operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia**

Coadiutore

Nell'esercizio dell'attività di controllo autorizzata dalla Polizia Provinciale il coadiutore riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio (358 cp)

Gli incaricati di pubblico servizio *sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

COADIUTORE (INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO)

TUTELE → reati di violenza o minaccia di cui all'articolo 336 c.p. e di resistenza di cui all'articolo 337 c.p. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità di cui all'articolo 340 c.p.

RESPONSABILITA' →
Reati contro la PA
Reato di maltrattamento animale 544 ter c.p.
Reati di accensioni ed esplosioni pericolose art. 703 c.p.
Omessa custodia di armi art. 702 c.p.

L'incaricato di pubblico servizio è tutelato dalla legge con i seguenti articoli del codice penale:

Art. 336 **Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale**:

«*Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.*»

Art. 340 **Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità**:

«*Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.*»

Art. 337 **Resistenza a un pubblico ufficiale**:

«*Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*»

POLIZIA LOCALE
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Titolo II, Capo I, codice penale
I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 190/2012, dalla legge 69/2015 e dalla legge 3/2019

Art. 314 ***Modificato dalla l. n. 69/2015***	**Peculato.** *«Il **pubblico ufficiale** o l'**incaricato di un pubblico servizio**, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.* *Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.»* Il pubblico ufficiale che disponga per ragioni d'ufficio di una utenza telefonica o telefax intestata all'amministrazione e la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale. Non è configurabile tale reato quando l'utilizzo sia episodico e non abbia causato un danno apprezzabile alla P.A.
Art. 316	**Peculato mediante profitto dell'errore altrui.** *«Il **pubblico ufficiale** o l'**incaricato di un pubblico servizio**, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»* Il pubblico ufficiale il quale riceve o ritiene per sé o per un terzo denaro o altra utilità come un pagamento non dovuto per un servizio da erogare a titolo gratuito, e nonostante tale consapevolezza, non procede alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Art. 316 ter *Modificato dalla legge 3/2019*	**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.** *«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, **chiunque** mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un **pubblico ufficiale** o da un **incaricato di un pubblico servizio** con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.* *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.»* Chiunque, per mezzo di false documentazioni ingenerando un errore, nelle autorità dello Stato, altri enti pubblici o nella Comunità europea, attiva un fondo stanziato per finanziare un progetto, ma non possiede i requisiti necessari o non persegue gli scopi per cui erano stati preposti tali erogazioni.

Art. 317 *Modificato dalla legge 190/2012 e dalla l. n. 69/2015*	**Concussione.** *«Il **pubblico ufficiale** o l'**incaricato di un pubblico servizio** che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»* Il pubblico ufficiale, il quale facendosi forza dei poteri connessi al suo ufficio (autorizzativi o certificativi), costringe un terzo ad erogare una cifra o altra utilità, al fine di permettergli di svolgere un'attività.
Art. 318 *Modificato dalla legge 190/2012, dalla l. n. 69/2015 e dalla l. n. 3/2019*	**Corruzione per l'esercizio della funzione.** *«Il **pubblico ufficiale** che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.»* Il pubblico ufficiale (es. componente di una commissione) che per permettere lo svolgimento di un esame indebitamente riceve denaro o altra utilità.
Art. 319-quater *Introdotto ex novo dalla legge 190/2012 e modificato dalla l. n. 69/2015*	**Induzione indebita a dare o promettere utilità.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **pubblico ufficiale** o l'**incaricato di pubblico servizio** che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Il pubblico ufficiale, il quale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a consegnare o promettere del denaro per compiere, omettere o ritardare un atto.
Art. 320 *Modificato dalla legge 190/2012*	**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
Art. 322 *Modificato dalla legge 190/2012*	**Istigazione alla corruzione.** **Chiunque** offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al **pubblico ufficiale** o all'**incaricato di pubblico servizio** che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

REATO DI MALTRATTAMENTO ANIMALE

ART. 544 TER c.p. (così come modificato da ddl 1308 approvato il 29/05/2025)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità(2), cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche(3) è punito con la reclusione da 6 a 24 mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro(4). La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

POLIZIA LOCALE
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

so con fontane luminose e la statua di un bimbo gigante alto 11 metri.

Nel Cesenate, la denuncia sui social

«Nutrie in trappola lasciate morire al sole» Arrivano i carabinieri

Una gabbia con dentro una nutria che è stata lasciata morire sotto il sole, mentre un'altra nutria le girava intorno disperata. È quanto è stato denunciato sui social, in un tam tam di molti residenti sdegnati, che alla fine è arrivato ai carabinieri. Sugli argini del torrente Rigossa, quasi nel centro di Gambettola, nel Cesenate, i carabinieri del Comando Tutela Ambientale, Agroalimentare e Forestale hanno individuato una grossa gabbia-trappola di metallo, al momento vuota (**foto**). Sono in corso indagini, sia perché è vietato uccidere o catturare una nutria al di fuori dei piani di controllo, sia per l'ipotesi di maltrattamento di animali. Le nutrie sono proliferate nel torrente e c'è chi ha timore per la tenuta degli argini.

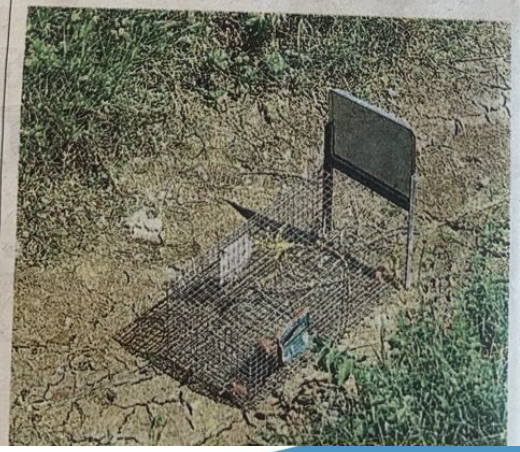

Cass. Sez. III Pen. 27 ottobre 2020, n. 29816 - Aceto, pres.; Gai, est.; Romano, P.M. (diff.) - M.J. ed a., ric. (Annulla in parte con rinvio App. Torino 13 dicembre 2018) Animali - Maltrattamento - Preda ferita da un cacciatore (capriolo) - Trasporto dell'animale ancora vivo e ferito nel cassone di un veicolo - Inflizione di ulteriori sevizie - Reato di maltrattamento animali - Sussiste - Colpo di grazia - Necessità.

Accensione ed esplosioni pericolose

ART. 703 c.p.

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa(1) spara armi da fuoco [704](2), accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

•Non rivolgere mai e per nessun motivo la canna di un'arma in direzione di se stessi o di altre persone.
• Controllare sempre che le munizioni siano conformi con il tipo di arma che si vuole usare.
• Per essere in piena sicurezza, non sparare mai senza sapere dove il proiettile vada ad impattare.
•Verificare sempre l'arma prima dell'uso; in particolare, le canne devono essere pulite e libere da impedimenti; controllare costantemente il funzionamento dei congegni di scatto.
•L'operatore che si avvicina all'animale abbattuto dovrà farlo con la massima attenzione, pronto ad intervenire in caso di eventuale reazione dell'animale ferito.
•Non lasciare mai arma e munizioni incustodite.
• I selvatici abbattuti dovranno essere maneggiati con le dovute cautele sanitarie (utilizzare guanti e gli altri sistemi di protezione previsti).
•Indossare sempre il giacchetto ad alta visibilità.

- **Dovranno essere evitati tiri ciechi e comunque non si deve sparare qualora manchino le condizioni di sicurezza.**
- **Durante le operazioni dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di non danneggiare e disturbare altra fauna selvatica presente.**
- **Prima di ogni operazione, verificare che nella zona di intervento siano presenti solo i soggetti autorizzati e non terze persone.**
- **I soggetti autorizzati dovranno sempre portare al seguito l'autorizzazione all'attività di controllo rilasciata dalla Polizia.**
- **Durante lo spostamento, le armi dovranno essere trasportate scariche ed inserite nell'apposito fodero, facendo attenzione in particolar modo all'attraversamento dei centri urbani abitati.**

<u>Si rappresenta che ogni comportamento non conforme con le sopra descritte prescrizioni potrà essere sanzionato amministrativamente e/o perseguito penalmente, in base alle normative statali e regionali vigenti.</u>

IL MONITORAGGIO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA

RIFERIMENTO NORMATIVO

- **REGOLAMENTO (UE) 2016/429** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
- ***REGOLAMENTO (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate***

- **DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 136** Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
- ***D.G.R 1773 del 13/11/2017 "***APPROVAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E DI MONITORAGGIO SANITARIO NELLA FAUNA SELVATICA".

IL MONITORAGGIO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA

Qual è l'obiettivo di un "piano di monitoraggio sanitario della fauna selvatica"?

Le finalità sono:

- la tutela della salute pubblica (uomo);
- la tutela del patrimonio zootecnico (animali domestici);
- la tutela degli ecosistemi di cui la fauna selvatica è parte integrante.

IL MONITORAGGIO SANITARIO DELLA FAUNA SELVATICA

Le malattie trasmissibili oggetto del piano regionale di monitoraggio della fauna selvatica sono:

Trichinellosi
Peste suina classica
Malattia Vescicolare del Suino
Malattia di Aujeszky: Pseudorabbia
West Nile
Influenza Aviaria
USUTU
Pseudopeste Aviare
Chronic Wasting Disease
Tubercolosi
Toxoplasmosi
Lyme desease
Brucellosi

Piano regionale di monitoraggio nella fauna selvatica- Malattie

MALATTIA	*SPECIE INDICATORE*
West Nile Disease	
Trichinellosi	
Peste suina classica Malattia Vescicolare del Suino Malattia di Aujeszky	
Paratubercolosi	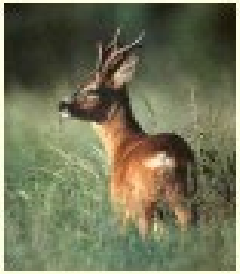
Brucellosi	
Lyme disease	